

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Sentenza con pluralità di ragioni ognuna autonoma: si impugna così.**

*Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza.*

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.10.2014, n. 22353**

...omissis...

Con il 1 motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione della L. n. 117 del 1988, art. 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato l'art. 618 c.p.c., giacchè il giudice dell'esecuzione deve, in ogni caso, fissare un termine per l'introduzione del giudizio di merito, non potendo tale fissazione essere rimessa al libero arbitrio del Giudice. Con conseguente erroneità della ravvisata esclusione della ricorrenza, nel caso, di un'ipotesi di grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.

Con il 2 motivo denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole della "contraddittorietà" della motivazione dell'impugnato provvedimento, in particolare là dove risulta affermato che solo qualora il provvedimento di improcedibilità dell'esecuzione non fosse stato adottato si sarebbe determinato il danno derivante dalla protrazione della custodia della barca e dall'impossibilità di utilizzarla, laddove se il provvedimento di improcedibilità dell'esecuzione non fosse stato emesso avrebbe subito un ben maggiore danno derivante dall'esecuzione forzata che sarebbe proseguita del tutto illegittimamente.

Lamenta che nel caso è stata del tutto illegittimamente tenuta ferma un'imbarcazione del valore di circa tre milioni di Euro a fronte di un credito, contestato nell'an e nel quantum, di circa Euro 42.000,00 e dunque, notevolmente inferiore rispetto al valore del bene pignorato.

Con il 3 motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione della L. n. 117 del 1988, art. 3 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che sia stata dalla corte di merito erroneamente esclusa nella specie l'integrazione dell'ipotesi del diniego di giustizia, laddove essa deve essere ravvisata non solo nella circostanza per cui si sono susseguiti una serie ingiustificata ed inspiegabile di rinvii ma anche nella circostanza per cui dal momento del deposito dell'istanza di scioglimento di riserva (14.2.2009) sono trascorsi altri 2 mesi prima che venisse depositato il provvedimento (08.02.2010) adottato solo in data 29.01.2010.

Lamenta che ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 3 il termine di 30 gg. può essere se del caso prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio, con decreto motivato, non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza, salvo aumento fino ad altri tre mesi in caso di sentenze di particolare complessità, laddove nel caso di tale proroga non è stata fornita prova alcuna.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., al ricorso L. n. 117 del 1988, ex art. 5 all'intervento in giudizio dell'avv. bbbbbb all'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla produzione documentale a carico di parte opposta, al deposito dell'istanza di scioglimento di riserva (14.12.2009) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte

d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelleggibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/8/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Va ulteriormente osservato, con particolare riferimento al primo motivo, come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che in caso di mancata indicazione da parte del giudice - nel provvedimento che chiude la fase sommaria di un'opposizione esecutiva proposta ai sensi dell'art. 615, 617 o 619 c.p.c. - del termine per l'introduzione della successiva fase (eventuale) del procedimento, l'irregolarità può essere sanata mediante richiesta d'integrazione formulata ai sensi dell'art. 289 c.p.c. ovvero mediante la diretta introduzione del giudizio a cognizione piena avanti al suddetto giudice (o al diverso giudice ritenuto competente nel merito per le opposizioni ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, e dell'art. 619 c.p.c.), e che in mancanza di tali iniziative della parte interessata il procedimento si estingue ai sensi dell'art. 307 c.p.c. (v. Cass., 27/10/2011, n. 22503).

In ordine al secondo motivo va altresì sottolineato che la lamentata contraddittorietà della motivazione risulta priva di argomentazioni a relativo sostegno, non sembrando potersi essa invero desumere dalla mera doglianza circa il dedotto gravissimo danno derivante dal fermo del natante ... tra l'altro pignorato per un importo modesto, peraltro contestato, nè farsi discendere dal lamentato mancato accertamento da parte del giudice bbbbbb dell'inefficacia del pignoramento.

Quanto al terzo motivo va infine evidenziato come risulti non censurata (il ricorrente afferma anzi espressamente al riguardo di non voler entrare nel merito dei motivi di salute adottati dalla dott.bbbb la ratio decidendi secondo cui il giustificato motivo (il quale ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 3 costituisce uno dei presupposti per la stessa configurabilità della fattispecie del diniego di giustizia in argomento) è stato nella specie dalla corte di merito ravvisato nella sola circostanza che in data 11 gennaio 2010, e pertanto prima della scadenza del termine di gg. 30 fissato dalla legge a far data dal deposito

dell'istanza del difensore per lo scioglimento della riserva avvenuta il 14/12/2009, la bbbbbbbbbb segni di minaccia d'aborto, con gravidanza a rischio, per cui le condizioni di salute giustificavano ampiamente il lieve ritardo nel deposito del provvedimento.

Trova pertanto applicazione il consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità secondo cui ove come nella specie la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (v., da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22753).

All'inammissibilità dei motivi consegue l'inammissibilità del ricorso, che deve essere pronunciata senza disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della bbbb la quale ha preso parte al giudizio d'appello e non risulta citata nel presente giudizio di legittimità, in applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale nel giudizio di cassazione il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluyente sull'esito del giudizio (v. Cass., Sez. Un., 22/3/2010, n. 6826, e, da ultimo, Cass., 17/6/2013, n. 1526).

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2014

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---